

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 50862/14 R.G.N.R.

N. 10864/14 R.G. G.I.P.

DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO  
Art. 453 c.p.p.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta

La richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero in data 6.11.2014 nei confronti di:

MAGNONI Giorgio nato il 19 gen 1941 a Roma, attualmente sottoposto per questa causa alla misura cautelare degli arresti domiciliari in Milano, via dei Piatti 11 difeso di fiducia dall'avv. Giulia Bongiorno del foro di Roma

MAGNONI Luca Emilio Alessandro nato l' 11 gen 1970 a Milano, attualmente sottoposto per questa causa alla misura degli arresti domiciliari, in Milano, via Giuseppe Piermarini 4 difeso di fiducia dagli avvocati Alleva Guido Carlo e Ghetti Francesca del foro di Milano

IMPUTATI

MAGNONI Giorgio, (MAGNONI Aldo, MAGNONI Ruggero, TOSCHI Andrea, CIAPERONI Alberto)

A) Reato p. e p. dall'art. 416 commi 1, 2 e 3 c.p., 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, perché si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, appropriazione indebita, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad agevolare il riciclaggio, utilizzando le strutture societarie del gruppo Sopaf S.p.a. - la holding di partecipazioni e le società controllate e collegate - per l'attuazione del disegno criminoso.

In ciò avvalendosi di gruppi criminali organizzati impegnati in attività criminali in più di uno Stato (localizzati almeno in Italia, Austria, Svizzera, Madeira, Lussemburgo, Isole Bermuda, Isole Mauritius) e rappresentati da soggetti dediti ad operazioni di riciclaggio / occultamento di denaro di provenienza illecita, attraverso strutture professionali e finanziarie tra loro collegate.

In particolare:

- realizzavano più fatti di bancarotta patrimoniale connessi, i) ad operazioni di distrazione di fondi di Sopaf S.p.a. - società ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013 - anche attraverso la loro canalizzazione verso soggetti esteri; ii) ad operazioni di



Sezione Giudice per le Indagini preliminari

distrazione di fondi e di dissipazione del patrimonio attraverso attività negoziali con controparti italiane, prive di qualsivoglia giustificazione e di contropartita economica per la società in concordato; realizzavano più truffe ai danni di terzi, sempre connotate da danni patrimoniali di rilevante gravità e, correlativamente, da ingenti guadagni illeciti; tra esse, in particolare, più truffe ai danni di enti previdenziali (ENPAM ed INPGI) nella negoziazione di strumenti finanziari denominati FIP, con un illecito guadagno pari ad € 27 milioni;

abusando delle disponibilità economiche raccolte nell'ambito della attività di Adenium Sgr S.p.a. (interamente controllata da Sopaf S.p.a.), si appropriavano indebitamente della somma complessiva di € 52 milioni conferita dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali, trasferendo le somme sottratte a più riprese, *estero su estero*, in modo da occultarne la provenienza delittuosa e agevolarne il riciclaggio ed il reimpiego una volta rientrate in Italia;

realizzavano molteplici violazioni tributarie, in particolare localizzando in territorio estero entità giuridiche operanti in Italia, sotto forma di soggetti interposti o di società cd. *esterovestite*, al solo fine di beneficiare di un trattamento fiscale di favore e di evadere le imposte in Italia. Ripartendosi i ruoli secondo lo schema di seguito indicato, con un vincolo rafforzato dai legami familiari e da una consuetudine di rapporti lavorativi e di affari prolungati nel tempo: MAGNONI Giorgio, promotore e capo dell'associazione, oltre che vice presidente del gruppo Sopaf, presiedeva a tutte le attività illecite del gruppo coordinandone la strategia e stabilendo tempi e modi di attuazione delle operazioni;

MAGNONI Aldo, deputato a seguire le operazioni immobiliari, curava le attività connesse alla realizzazione di guadagni in pregiudizio delle controparti negoziali ed al loro occultamento; MAGNONI Ruggero, formalmente privo di cariche sociali nel gruppo Sopaf, svolgeva un ruolo attivo quale amministratore di fatto, assistendo e collaborando in particolare nella costruzione di operazioni finanziarie finalizzate al conseguimento di profitti illeciti;

TOSCHI Andrea, quale amministratore delegato della controllata Adenium Sgr S.p.a., sfruttava la propria rete di relazioni esterne per agevolare la realizzazione di operazioni illecite e conseguire i relativi guadagni;

CIAPERONI Alberto, quale direttore finanziario del gruppo e amministratore di Adenium Sgr S.p.a., si adoperava per la costruzione delle operazioni finalizzate alla realizzazione dei guadagni illeciti.

Con la qualifica per Giorgio MAGNONI di essere capo e promotore della associazione.

Con l'aggravante per tutti gli indagati di avere commesso il fatto avvalendosi di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

In Milano, dal 2005 al luglio 2013.



Sezione Giudice per le indagini preliminari

**MAGNONI Giorgio (e MAGNONI Aldo)**

B1) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare; avvalendosi di una organizzazione criminale che opera in più Stati (almeno Italia, Madeira e Lussemburgo), distraevano il patrimonio della società, sottraendo nel corso del 2007 la somma di € 6.000.000,00 parte di un più ampio guadagno realizzato da LM & Partners Sca (società in liquidazione, integralmente acquisita da Sopaf S.p.a.) - trasferendo detta somma alla Plato Consultores & Servicios Limitada, con sede a Madeira.

**MAGNONI Giorgio e MAGNONI Luca**

B2) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012; distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, realizzando tra il 2008 ed il 2010 operazioni di finanziamento a favore della Ovo Italia S.r.l. e della sua controllata Ovo S.r.l. - dell'ammontare complessivo di € 3 milioni circa - prive di qualsivoglia giustificazione economica in relazione alla situazione finanziaria del gruppo ed alle modalità di erogazione dei finanziamenti.

**MAGNONI Giorgio (e MAGNONI Andrea)**

B3) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di



Sezione Giudice per le indagini preliminari

concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Andrea quale beneficiario di ingenti somme di denaro;

distraevano il patrimonio della società, sottraendo la somma di € 850.000,00 - parte di un più ampio risarcimento accordato in via transattiva a Sopaf S.p.a. da Osram S.p.a. - attraverso una erogazione priva di qualsivoglia giustificazione economica ad Andrea MAGNONI, al quale veniva bonificata su un conto estero la somma di € 700.000,00 il 26.10.2011, mentre il 31.10.2011 veniva eseguito un ulteriore bonifico di € 150.000,00 al suo socio, Emanuele Boni, accreditato sempre all'estero.

MAGNONI Giorgio, MAGNONI Luca, (MAGNONI Aldo, PAPARELLA Gianfranco)

B4) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare;

PAPARELLA Gianfranco quale *dominus* di Start RE S.r.l. (società beneficiaria di ingenti pagamenti);

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, realizzando operazioni di finanziamento a favore della partecipata Sopaf & Partners S.p.a. dell'ammontare di € 4.692.613,40 prive di qualsivoglia giustificazione economica e funzionali solo a generare illeciti arricchimenti a favore di terzi.

I suddetti finanziamenti venivano utilizzati da Sopaf & Partners S.p.a., tra l'altro, secondo le modalità di seguito indicate:

nel 2008, € 1.460.000,00 per l'acquisizione della partecipazione nella Hotel Tiberio S.r.l.;

nel dicembre 2008, € 2.500.000,00 per l'acquisizione della partecipazione nella Start RE S.r.l. e per l'erogazione di un finanziamento fruttifero a favore della medesima società;



Sezione Giudice per le indagini preliminari

nel febbraio 2009, € 300.000 a favore di Aldo Magnoni, a titolo apparentemente di emolumento per la prestazione professionale collegata alla acquisizione del complesso alberghiero Hotel Tiberio in Capri.

**MAGNONI Giorgio, MAGNONI Luca, (MAGNONI Ruggero)**

B5) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012;

MAGNONI Ruggero quale *co-amministratore* di fatto della società;

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, attraverso la sottoscrizione nel 2006 di un prestito obbligazionario emesso dalla società sudafricana Newman Lowther & Associates Ltd del valore di € 1.000.000,00, prestito convertito nel 2011 in corrispondenti quote di capitale, realizzando una operazione priva di qualsivoglia giustificazione economica, in pregiudizio della società, che svalutava tale partecipazione.

**MAGNONI Giorgio e MAGNONI Luca**

B6) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012; distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, realizzando tra il 2006 e il 2012 operazioni di finanziamento a favore della controllata Pragmæ S.p.a. (gia. Essere S.p.a.) dell'ammontare complessivo di € 7.524.110,02, prive di qualsivoglia giustificazione economica e senza alcuna possibilità di recupero delle somme così erogate, con svalutazione integrale della partecipazione.



Sezione Giudice per le indagini preliminari

MAGNONI Giorgio, MAGNONI Luca, (MAGNONI Aldo, MARTIGNONI Renato)

B7) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012;  
 MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare;  
 MARTIGNONI Renato quale componente del consiglio di amministrazione dal 27.11.2007 al 16.11.2012, oltre the *dominus* di Dascal S.r.l. (società beneficiaria di ingenti pagamenti); distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società realizzando una operazione immobiliare condotta attraverso il fondo immobiliare chiuso denominato Soreo (già fondo Tergeste), partecipato da Sopaf S.p.a. e gestito da Polis Sgr - di cui Aldo MAGNONI e Renato MARTIGNONI erano membri del consiglio di amministrazione - priva di qualsivoglia giustificazione economica e funzionale solo a generare illeciti arricchimenti a favore di terzi. In particolare acquistavano nel luglio 2008 da Fasc Immobiliare S.r.l., attraverso il fondo Soreo, con disponibilità di Sopaf S.p.a. e con un finanziamento bancario per € 19 milioni, un immobile in Milano, via Manzoni 9, per € 27 milioni, il cui valore veniva successivamente svalutato ad € 22 milioni; contestualmente cedendo a Fasc Immobiliare S.r.l. il contratto di leasing su un immobile di Foro Buonaparte 24 per € 23,2 milioni, laddove i canoni già corrisposti alla proprietà erano pari ad € 17,3 milioni ed i canoni residui per riscattare l'immobile erano pari ad € 14,8 milioni; procedendo poi a prendere in locazione lo stesso immobile ceduto a Fasc Immobiliare S.r.l.

MAGNONI Giorgio, MAGNONI Luca, (COZZOLINI Maurizio, CASSARO Renato)

B8) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro e con altri soggetti ancora in fase di identificazione, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate: MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;



Sezione Giudice per le indagini preliminari

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012, nonché componente del consiglio di amministrazione di Banca Network Investimenti S.p.a.;

COZZOLINI Maurizio quale consulente di Sopaf S.p.a., nonché amministratore delegato di Banca Network Investimenti S.p.a.;

CASSARO Renato quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012; dissipavano il patrimonio della società attraverso una operazione straordinaria di acquisizione della partecipazione di Banca Network Investimenti S.p.a.;

omettendo di svolgere una adeguata verifica sui profili rilevanti di natura finanziaria e patrimoniale della partecipata, nonché sugli aspetti organizzativi e gestionali e, in generale, sui rischi connessi alla acquisizione della partecipazione suddetta;

finanziando in conto capitale e attraverso finanziamenti a fondo perduto la partecipata ed il veicolo utilizzato per detenere parte delle quote, Petunia S.p.a., sino a raggiungere la soglia di oltre € 100 milioni, nonostante risultati di esercizio sempre fortemente negativi, al punto da dovere integralmente svalutare la partecipazione nel bilancio al 31.12.2011;

approvavano una transazione con il Banco Popolare, siglata dal consigliere delegato nel settembre 2009, fortemente penalizzante per la società, imponendo la rinuncia a qualsivoglia pretesa dietro il pagamento di un corrispettivo, pari ad € 3,8 milioni, del tutto inadeguato.

**MAGNONI Giorgio, MAGNONI Luca, (CIAPERONI Alberto, MAGNONI Aldo, PAPARELLA Gianfranco)**

B9) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;

MAGNONI Luca quale componente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012;

CIAPERONI Alberto quale direttore finanziario di Sopaf S.p.a.;

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare e comunque beneficiario di ingenti somme di denaro;

PAPARELLA Gianfranco quale *dominus* di Magico 13 S.r.l. (società beneficiaria di ingenti pagamenti);



Sezione Giudice per le indagini preliminari

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società, compiendo atti di disposizione patrimoniale sotto forma di rimesse di denaro che affluivano in paesi a fiscalità privilegiata, a favore di terzi - persone fisiche e persone giuridiche - senza che sia nota l'identità dei beneficiari e comunque la ragione sottostante a tali rimesse.

In particolare:

in data 12.01.2010 erogavano € 2.701.521,93 a favore di EMRO FINANCE IRELAND LIMITED, con causale apparente "*CORRISPETTIVO INTERESSI*";

in data 11.02.2010 erogavano € 2.100.000,00 a favore di CHINA OPPORTUNITY LUSSEMBURGO a titolo di rimborso finanziamento, nonostante Sopaf S.p.a. vantasse crediti nei confronti di tale società ai quali aveva rinunciato senza alcuna plausibile ragione e senza quindi potere opporre le proprie ragioni di credito;

tra il 2008 ed il 2010 erogavano € 4.071.826,00 a favore di BRAHAMA AG, CUNEO INVESTIMENTOS CONSULTADORA E SERVICOS, MASTAR INVEST, RE SOLE SA, SAVIZOR SA LUSSEMBURGO, VINIFIN INTERNATIONAL SA LUSSEMBURGO ADMINISTRATION DES LM-IS e ROCCA Lodovico, a titolo apparentemente di acquisto delle quote di LM & PARTNER S.c.a., senza che sia nota l'identità dei beneficiari effettivi, le modalità di negoziazione della vendita, la congruità del relativo prezzo, considerato che per effetto della fusione di LM & PARTNER S.c.a. in Sopaf s.p.a. vi è stata una riduzione del patrimonio netto della stessa Sopaf S.p.a. proprio a causa dei costi sostenuti dalla società per l'acquisizione del controllo totalitario della controllata lussemburghese;

in data 14.04.2009 erogavano € 1.400.000 a favore della società MAGICO 13 S.r.l., riconducibile a PAPARELLA Gianfranco, senza alcuna giustificazione economica;

tra il 2008 ed il 2010 erogavano € 509.620 a favore di MAGNONI Aldo, a titolo di "*compensi*", senza alcuna giustificazione economica e nonostante lo stato di crisi in cui versava la società.

**MAGNONI Giorgio, (MAGNONI Aldo, MARTIGNONI Renato)**

B 10) Reato p. e p. dagli articoli dagli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 1) e 2), 219 commi 1 e 2 n. 1), 223, 236 R.d. 16 marzo 1942 n. 267 perché, in concorso tra loro, quali amministratori di Sopaf S.p.a. in liquidazione o coinvolti comunque nelle operazioni negoziali e finanziarie della società, ammessa alla procedura di concordato preventivo con provvedimento del Tribunale di Milano del 21.2.2013, secondo le qualifiche di seguito indicate:

MAGNONI Giorgio quale vice presidente del consiglio di amministrazione dal 7.11.2005 al 16.11.2012 e consigliere delegato dal 14.5.2007 al 12.7.2010, nonché *dominus* del gruppo rispetto a tutte le scelte strategiche;





**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

MAGNONI Aldo quale responsabile all'interno del gruppo delle operazioni di natura immobiliare; MARTIGNONI Renato quale componente del consiglio di amministrazione dal 27.11.2007 al 16.11.2012, oltre che *dominus* di Helios S.r.l. correlata al gruppo Sopaf);

distraevano e comunque dissipavano il patrimonio della società con una operazione così congegnata:

Sopaf S.p.a. acquisiva nel febbraio 2007 partecipazioni in Demofonte S.r.l. pari al 15% del capitale sociale, versando € 700 mila in quota capitale ed € 3 milioni a titolo di finanziamento soci;

l'11.3.2008 Sopaf S.p.a. siglava un contratto di opzione con Helios S.r.l., dietro il corrispettivo di € 25.000, avente ad oggetto il diritto in capo a Helios S.r.l. di rilevare la partecipazione di Sopaf S.p.a. in Demofonte S.r.l. dietro il pagamento di € 703.000,00 (pari al valore nominale delle quote), oltre al rimborso della quota di finanziamento soci ed al subentro nel relativo credito;

l'1.4.2009 Sopaf S.p.a. ed Helios S.r.l. scioglievano il contratto con cui era stato riconosciuto il diritto di opzione a favore di Helios S.r.l., convenendo la restituzione della somma versata, pari ad € 25 mila, oltre ad un indennizzo aggiuntivo di € 1,55 milioni.

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, di avere commesso più fatti di bancarotta, limitatamente alle operazioni di cui al capo B 1) di essersi avvalsi di una organizzazione criminale che opera in più Stati.

In Milano, il 21.2.2013 (luogo e data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo).

**MAGNONI Giorgio, (MAGNONI Aldo, CIAPERONI Alberto)**

C2) Reato p. e p. dagli articoli 110 c.p., 4 d.lgs. 74/2000 perché, in concorso tra loro quali amministratori di Sopaf S.p.a., indicavano nella dichiarazione dei redditi SC 2008 per l'anno di imposta 2007, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, pari ad € 16.953.000, con imposta evasa pari ad € 5.594.490, omettendo di contabilizzare la plusvalenza derivante dalla alienazione delle quote del fondo Aster da parte di LM & Partners Sca, società interposta di Sopaf S.p.a. localizzata nel Granducato del Lussemburgo; con superamento di entrambe le soglie di rilevanza.

In Milano, il 29.9.2008 (luogo e data di presentazione della dichiarazione dei redditi).

**D1) MAGNONI Giorgio, (CAMPORESE Andrea, CIAPERONI Alberto, PAPARELLA Gianfranco, SIGLIENTI Stefano Roberto, TOSCHI Andrea)**

Reato p. e p. dagli articoli 110, 640 commi 1 e 2 n. 1, 61 n. 7 e 11 c.p. perché, in concorso tra loro, realizzavano un ingiusto profitto in danno di INPGI (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) attraverso operazioni di trasferimento di quote di FIP (Fondo Immobili Pubblici), con le modalità di seguito indicate:



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Sopaf S.p.a. acquistava le quote di FIP da Immowest Promotus Holding GmbH (società austriaca), in particolare:

il 31.12.2008 Sopaf S.p.a. sottoscriveva con Immowest Promotus Holding GmbH un contratto di acquisto di

n. 800 quote di classe A del FIP per il controvalore di € 80.000.000;

il 12.3.2009 veniva eseguita l'operazione con pagamento del prezzo convenuto, utilizzato in quota parte per la estinzione di un debito pregresso contratto dal cedente a garanzia del quale erano state date le quote del FIP, nella parte residua con versamento direttamente a favore della società cedente;

Sopaf S.p.a. cedeva le quote di FIP ad INPGI, in particolare:

il 14.1.2009 Sopaf S.p.a. inoltrava ad INPGI, all'attenzione del Presidente Andrea Camporese, una missiva avente ad oggetto "Quote del Fondo Immobili Pubblici - Opportunità di Investimento", offrendo un numero di quote compreso tra le 150 e le 350 unità, con uno sconto variabile tra il 2,25 ed il 3,25% rispetto al valore unitario certificato;

il 13.2.2009 Sopaf S.p.a. proponeva all'INPGI, con missiva inoltrata al Presidente Andrea Camporese, una proposta di acquisto di n. 224 quote di FIP al prezzo di € 30 milioni;

il 19.2.2009 il Presidente dell'INPGI, Andrea Camporese, con propria delibera disponeva l'acquisto di n. 224 quote di FIP del valore unitario di € 140.077,00 al prezzo complessivo di € 30 milioni, utilizzando fondi in disponibilità della Gestione Separata INPGI;

il 23.2.2009 Sopaf S.p.a. ed INPGI, in persona di Giorgio Magnoni ed Andrea Camporese, sottoscrivevano il contratto di compravendita di n. 224 quote di FIP per un controvalore complessivo di € 30 milioni, stabilendo come data di esecuzione 5.3.2009;

il 24.2.2009 Sopaf S.p.a., INPGI ed Intesa San Paolo S.p.a. (in qualità di escrow agent) sottoscrivevano un contratto di escrow, in base al quale: alla "data di esecuzione" INPGI si impegna a versare il prezzo e a consegnare il "certificato di investitore qualificato" all' escrow agent, venendo assicurato dal venditore che "le quote di classe A saranno, alla data di Esecuzione, libere da pgni, oneri, pesi, vincoli, gravami pregiudizievoli o diritti di terzi di ogni genere ed venditore ne avrà la piena e libera proprietà e disponibilità; alla "data di regolamento" l'escrow agent avrebbe dovuto trasferire il prezzo a favore di Sopaf S.p.a.; alla data di trasferimento l'escrow agent avrebbe dovuto consegnare il certificato necessario per l'iscrizione del trasferimento delle quote del FIP a favore di INPGI, in data che non avrebbe potuto essere successiva al 5.3.2009;

il 3.3.2009 Sopaf S.p.a. incassava dall'INPGI la somma di € 30 milioni sul c/c n. 614722 acceso presso Banca Intesa San Paolo in Milano, a titolo di acquisto di 224 quote di FIP, a sua volta utilizzando tali risorse per eseguire il pagamento a favore di Immowest Promotus Holding GmbH a titolo di acquisto delle quote di



Sezione Giudice per le indagini preliminari

FIP

il 12.3.2009 l'operazione di trasferimento si perfezionava con il passaggio della titolarità delle 224 quote di FIP a favore di INPGI.

il 7.4.2009 il c.d.a. di INPGI ratificava la delibera presidenziale del 19.2.2009 con cui era stato disposto l'acquisto delle quote FIP.

In tal modo consentendo a Sopaf S.p.a. di realizzare una plusvalenza rappresentata dalla differenza tra prezzo di acquisto da Immowest Promotus Holding GmbH e rivendita a INPGI pari ad € 7.600.000.

Utilizzando artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente all'organo amministrativo di INPGI - chiamato a ratificare la delibera di acquisto del Presidente Andrea Camporese - che Sopaf S.p.a. fosse

titolare delle quote di FIP, laddove la società agiva di fatto come intermediario tra venditore ed acquirente, non avendo né la titolarità delle quote né le risorse finanziarie per acquistarle, e che il margine di guadagno della società su tale operazione fosse quindi pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dalla società austriaca Immowest Promotus Holding GmbH e quello di rivendita ad INPGI.

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'abuso di prestazione d'opera, di avere commesso il fatto ai danni di un ente esercente un pubblico servizio.

In Milano, il 7.4.2009.

MAGNONI Giorgio, (CIAPERONI Alberto, PAPARELLA Gianfranco, SIGLIENTI Stefano Roberto, TOSCHI Andrea)

D2) Reato p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv., 640 commi 1 e 2 n. 1, 61 n. 7 e 11 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzavano un ingiusto profitto in danno dell'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) attraverso operazioni di trasferimento di quote di FIP (Fondo Immobili Pubblici), con le modalità di seguito indicate: Sopaf S.p.a. acquistava le quote di FIP da Immowest Promotus Holding GmbH (società austriaca), in particolare:

il 31.12.2008 Sopaf S.p.a. sottoscriveva con Immowest Promotus Holding GmbH un contratto di acquisto di n. 800 quote di classe A del FIP per il controvalore di € 80.000.000;

il 12.3.2009 veniva eseguita l'operazione con pagamento del prezzo convenuto, utilizzato in quota parte per la estinzione di un debito pregresso contratto dal cedente a garanzia del quale erano state date le quote del FIP, nella parte residua con versamento direttamente a favore della società cedente;

Sopaf S.p.a. cedeva le quote di FIP ad ENPAM, in particolare:



Sezione Giudice per le indagini preliminari

il 25.11.2008 Sopaf S.p.a. inoltrava ad ENPAM una missiva avente ad oggetto "Quote del Fondo Immobili Pubblici - Opportunità di Investimento", offrendo un numero di quote compreso tra le 250 e le 450 unità, con uno sconto variabile tra l'1,75% ed il 3,25% rispetto al valore unitario certificato;

il 29.12.2008 Sopaf S.p.a. ed ENPAM sottoscrivevano il contratto di compravendita di n. 450 quote di FIP per un controvalore complessivo di € 60.986.025,00, impegnandosi tra l'altro il venditore che "le quote di classe A saranno, alla data di Esecuzione, libere da pigni, oneri, pesi, vincoli, gravami pregiudizievoli o (diritti di terzi di ogni genere ed il venditore ne avrà la piena e libera proprietà e disponibilità";

il 27.1.2009 Sopaf S.p.a., ENPAM ed Intesa San Paolo S.p.a. (in qualità di escrow agent) sottoscrivevano un contratto di escrow, in base al quale: i) alla "data di esecuzione" ENPAM si impegnava a versare il prezzo e a consegnare il "certificato di investitore qualificato" all'escrow agent;

ii) alla "data di regolamento" l'escrow agent avrebbe dovuto trasferire il prezzo a favore di Sopaf S.p.a.;

iii) alla data di trasferimento l'escrow agent avrebbe dovuto consegnare il certificato necessario per l'iscrizione del trasferimento delle quote del FIP a favore di ENPAM, in data che non avrebbe potuto essere successiva al 15.3.2009;

- il 6.2.2009 veniva accreditata dall'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) sul c/c n. 614646 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo in Milano (conto di escrow) la somma di € 60.986.025,00, corrispondente al prezzo complessivo di acquisto di n. 450 quote di FIP;

- il 26.2.2009, con valuta 9.2.2009, Sopaf S.p.a. riceveva sul conto n. 614722 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo in Milano (conto intestato alla società) la somma di € 60.986.025,00, trasferita dal conto di escrow;

il 12.3.2009 l'operazione di trasferimento si perfezionava con il passaggio della titolarità delle 450 quote di FIP a favore di ENPAM.

In tal modo consentendo a Sopaf S.p.a. di realizzare una plusvalenza, rappresentata dalla differenza tra prezzo di acquisto da Immowest Promotus Holding GmbH e rivendita ad ENPAM pari ad € 15.986.025,00. Inoltre, Sopaf S.p.a. cedeva le quote di FIP ad ENPAM, nell'ambito di una ulteriore negoziazione, in particolare:

il 6.5.2009 Sopaf S.p.a., in persona del presidente Giorgio Magnoni, proponeva ad ENPAM, come nuova opportunità di investimento, quote FIP in numero compreso tra le 500 e le 750 unità con uno sconto del 3,25% sul valore unitario certificato;

il 28.9.2009 Sopaf S.p.a. in persona del presidente Giorgio Magnoni, proponeva ad ENPAM, l'acquisizione di quote FIP per un valore complessivo di € 40 milioni, con uno sconto del 4% sul NAV;

il 9.10.2009 Sopaf S.p.a. sottoscriveva due contratti di vendita di n. 125 e n. 178 quote del FIP con



Sezione Giudice per le indagini preliminari

l'ENPAM, pari rispettivamente ad € 131.937,44 per quota, per un controvalore complessivo di € 16.492.180, e ad € 131.943,00 per quota, per un controvalore complessivo di € 23.485.854; il contratto di vendita delle 125 quote è stato eseguito il 19.10.2009, rientrando le quote oggetto dell'operazione nella giacenza di quote FIP della Immowest Promotus Holding GmbH, con bonifico da ENPAM a favore di Sopaf S.p.a. sul c/c n. 105499 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo in Milano della somma di € 16.492.180, in tal modo consentendo a Sopaf S.p.a., interposta nelle operazioni di acquisto e rivendita, di realizzare una plusvalenza pari ad € 3.992.180, corrispondente alla differenza di valore tra il prezzo di acquisto delle quote di FIP da Immowest Promotus Holding GmbH ed il prezzo di vendita ad ENPAM;

il contratto di vendita delle 178 quote è stato eseguito il 11.3.2010 (cinque mesi dopo la sottoscrizione), avendo corrisposto ENPAM a Sopaf S.p.a. il 9.3.2010 l'importo di € 23.485.854, ed avendo utilizzato Sopaf S.p.a. tale somma il 10.3.2010 per rilevare le quote di FIP da Five Stars SA al prezzo complessivo di € 23.312.660, in tal modo consentendo a Sopaf S.p.a., interposta nelle operazioni di acquisto e rivendita, di realizzare una plusvalenza pari ad € 173.194,00 corrispondente almeno alla differenza di valore tra il prezzo di acquisto delle quote di FIP da Five Stars SA ed prezzo di vendita ad ENPAM.

Con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'abuso di prestazione d'opera, di avere commesso il fatto ai danni di un ente esercente un pubblico servizio.

In Milano, dal 12.3.2009 all' 11.3.2010.

**MAGNONI Giorgio, (CIAPERONI Alberto, SELVI Gianluca, TOSCHI Andrea)**

E3) Reato p. e p. dagli articoli 110, 81 cpv. c.p., 319, 320 e 321 c.p., 4 d.lgs. 146/2006 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi di una organizzazione criminale che opera in più stati (almeno Irlanda, Cipro e Svizzera), offrivano denaro ed altre utilità a Paolo Saltarelli, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri, quale contropartita economica per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, in particolare:

- 1) consegnavano nel novembre 2012 un certificato al portatore di una società lussemburghese, denominata China Outlet, del controvalore di € 100 / 150 mila, a titolo di remunerazione per avere consentito un investimento di € 10 milioni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri su un fondo di private equity gestito da Adenium Sgr denominato Adenium Fund Private Equity;
- 2) facevano accreditare alla Eukion S.r.l. - controllata da altra società di cui Saltarelli era presidente del collegio sindacale - tra il gennaio ed il luglio 2013, risorse per complessivi € 850 mila, derivanti da appropriazione indebita ai danni della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri, segnatamente: i) in data 10.1.2013 veniva accreditato l'a/b n. 0012279003-09 di € 350 mila emesso da



**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

Confidi Prof Cooperativa di garanzia, a titolo di rimborso strumento finanziario; *li*) in data 9.7.2013 veniva eseguito da HPS S.p.a. un bonifico per € 500 mila a titolo di aumento di capitale; finanziamenti disposti in contropartita per i versamenti erogati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri a favore delle società riferibili a Gianluca Selvi, Confidi Prof Cooperativa di Garanzia e HPS S.p.a.;

3) accreditavano il 6.11.2013 alla società irlandese Monkstown Trading and Advisory Limited, di cui Saltarelli era beneficiario economico, la somma di € 150.709,13 a titolo di remunerazione per servizi finanziari svolti dalla predetta società a favore di Adenium Sicav (ente che aveva in deposito il patrimonio della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri), sulla base di un contratto siglato il 5.7.2013, la cui sottoscrizione veniva sollecitata da Saltarelli con il solo fine di consentire il trasferimento di risorse finanziarie dai comparti di Adenium Sicav alla società irlandese; erogazioni concordate con Giorgio Magnoni, Andrea Toschi ed Alberto Ciaperoni per remunerare gli investimenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri nei fondi gestiti da Adenium Sgr.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi di una organizzazione criminale internazionale che opera in più stati.

In Milano e all'estero, dal novembre 2012 al novembre 2013

Evidenziate le parti offese in:

Sopaf S.p.a. in concordato preventivo, in persona dei liquidatori giudiziali rag. Giuseppe De Palma, dott. Mario Doni, avv. Fabrizio Pellegrini, allo stato senza assistenza legale  
 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, con sede in Milano, via Manin 25, allo stato senza assistenza legale

ritenuta l'evidenza della prova quale emerge dai seguenti atti:

- annotazioni di polizia giudiziaria;
- consulenza tecnica;
- verbali di perquisizioni e sequestro;
- s.i.t.;
- interrogatori degli indagati;
- intercettazioni telefoniche;
- documentazione acquisita dalla G.D.F.;
- fonti di prova meglio dettagliate nell'indice degli atti.



**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

Rilevato che rispetto alle imputazioni sub A (per Giorgio Magnoni) e B (nelle diverse sottonumerazioni per entrambi gli imputati) é stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, misura il cui termine di fase corrispondente a mesi 6 scade il prossimo 9.11.2014; rispetto alle residue imputazioni a carico di Giorgio Magnoni ricorre comunque il requisito della evidenza della prova maturato nei 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato (*in tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al compimento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.* (Sez. 1, n. 32722 del 04/07/2003 - dep. 04/08/2003, Ferrua, Rv. 226179)

rilevato che gli imputati hanno reso interrogatorio (Giorgio Magnoni, interrogatorio di garanzia ed interrogatorio dinanzi al P.M. del 30.10.2014; per Luca Magnoni, interrogatorio di garanzia ed interrogatorio dinanzi al P.M. del 23.6.2014 e del 27.6.2014);

**dispone**

procedersi con giudizio immediato nei confronti di

**MAGNONI Giorgio** nato il 19 gen 1941 a Roma, e **MAGNONI Luca Emilio Alessandro** nato l' 11 gen 1970 a Milano, fissando per la comparizione davanti al Tribunale di Milano in composizione collegiale l'udienza del giorno **8.1.2015** ore **9.30** sezione **I** aula **I**

avvertendoli che non comparendo si procederà in loro assenza ai sensi degli artt. 420 bis ss. c.p.p.;

**avverte**

le parti che, a pena d'inammissibilità, devono depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

**avvisa**

gli imputati che possono chiedere - entro quindici giorni dalla notificazione del presente decreto e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1, c.p.p. il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 c.p.p. ;

**manda**

alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza e, in particolare, perché, decorsi i termini per la richiesta di giudizio abbreviato o d'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (e per il consenso del pubblico ministero), siano restituiti al pubblico ministero gli atti non inseriti nel fascicolo che, unitamente al presente decreto, dovrà essere trasmesso per il dibattimento al giudice competente.



**Sezione Giudice per le indagini preliminari**

**mandato**

alla cancelleria perché, almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio, il presente decreto sia comunicato al pubblico ministero e notificato, unitamente alla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, all'imputato e alle altre parti private sopra indicate, con avviso al difensore dell'imputato della data fissata per il giudizio;

Il fascicolo per il dibattimento dovrà essere formato, oltre che dal corpo del reato e dalle cose pertinenti al reato qualora non siano custodite altrove, con i seguenti atti :

- certificato generale del casellario;
- ordinanza di custodia cautelare
- verbali atti non ripetibili della polizia giudiziaria;
- verbali atti non ripetibili del pubblico ministero;

**Dispone**

la trasmissione alla cancelleria del giudice competente per il giudizio del decreto che dispone il giudizio;

Gli imputati sono invitati, se già non lo hanno fatto, a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella cancelleria di quest'ufficio oppure con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore.

L'imputato deve intendersi avvertito che, in caso di mancata comunicazione d'ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, d'insufficienza o d'inidoneità della dichiarazione o elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui quest'atto sarà notificato (articolo 161, comma 2, c.p.p.).

S'informa, inoltre, l'interessato che, in presenza dei presupposti e delle condizioni indicati nella legge 30 luglio 1990, n. 217, è assicurato, a spese dello Stato, il patrocinio nel procedimento penale per la difesa dei non abbienti. Ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per l'ammissione a tale beneficio, il giudice informa l'interessato dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio nominatogli.

Milano, 7.11.2014

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Banci Buonamici



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
OGGI 7.11.2014

IL CANCELLIERE  
Gianluca Banci Buotta